

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0193712/2023 del 22/05/2023	
Fascicolo 6.4 N.75/2022	
Firmatario: Gian Arnaldo Caleffi, FABIANO ROSA	



Imposta di Bollo  
assolta in modalità telematica

**COMUNE DI VERONA**

**SCRITTURA PRIVATA**

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
RELATIVI AL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE  
LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEL PARCO DELLA CULTURA  
URBANA ALL'INTERNO DELLE MURA MAGISTRALI CITTADINE -  
PNRR – MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO I2.1 -  
D.M.I. 04/04/2022 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  
NEXTGENERATIONEU - CIG 9454876A7E - PBM 3991 - CUP  
I33D21000490001.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**FRA**

ing. Fabiano Rosa, nato a [REDACTED], che interviene in nome e per conto del Comune di Verona, codice fiscale e partita IVA 00215150236, presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di dirigente della Direzione Edilizia Pubblica, nel presente atto denominato semplicemente anche “Stazione appaltante”, e che stipula il presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**E**

arch. Gian Arnaldo Caleffi, nato a [REDACTED],  
[REDACTED], nella sua qualità di amministratore della mandataria interviene in nome e per conto del Raggruppamento

Temporaneo costituito, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, tra i seguenti operatori:

- ARCHITER SRL, con sede in Verona, via Gobetti n. 9, C.F. e P.IVA 03085680233 impresa capogruppo – mandataria, con percentuale di partecipazione pari al 52,00%;
- arch. Lorenzo Agosta, nato a [REDACTED], con sede in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] impresa mandante, con una percentuale di partecipazione pari al 10,00%;
- arch. Lino Bozzetto, nato a [REDACTED], con sede in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], impresa mandante, con una percentuale di partecipazione pari al 10,00%;
- arch. Stefano Maurizio, nato a [REDACTED], con sede in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] impresa mandante, con una percentuale di partecipazione pari al 7,00%;
- P. Agr. Giusto Variara, nato a [REDACTED], con sede in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], impresa mandante, con una percentuale di partecipazione pari al 10,00%;
- Dabster Srl, con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), piazza Umberto I n. 91/a, codice fiscale e partita IVA 04461890230, impresa mandante, con una percentuale di partecipazione pari al 7,00%;
- geol. Cristiano Tosi, nato a [REDACTED], con sede in [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED], impresa mandante, con una percentuale di partecipazione pari al 4,00%;

giusto atto di costituzione con mandato speciale di rappresentanza del dott. Luca Paolucci, notaio in Sona (VR), rep. n.46128/46141/46142, raccolta n. 36364 in data 28 ottobre 2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona il 30 ottobre 2020 al n. 32679 serie1t e protocollato al n. 122577/2023 del P.G. del Comune di Verona, agli atti, che costituisce parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato, denominato in seguito anche contraente;

#### **PREMESSO**

- che con determinazione dirigenziale n. 6078 del 4 dicembre 2019 è stato indetto un concorso di progettazione per la realizzazione del Parco della Cultura Urbana all'interno delle Mura Magistrali cittadine, approvando la relativa documentazione tecnica e amministrativa, agli atti;
- che con determinazione dirigenziale n. 3585 del 21/09/2020 è stato aggiudicato il concorso di progettazione al raggruppamento sopracitato;
- che con il contratto PG n. 353641 del 18/11/2020 stipulato con il predetto RTP è stata affidata la redazione dello studio di fattibilità del progetto prevedendo la facoltà dell'Ente di affidare alla stessa l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori, come già previsto al punto 6.1 del Disciplinare di Concorso sopra citato;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26/01/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal

raggruppamento temporaneo vincitore e inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e dell'Elenco annuale per l'anno 2021;

- che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 04/04/2022 il progetto è stato inserito nell'elenco dei progetti ammessi al contributo a valore sui fondi dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Piano Nazione di Ripresa e Resilienza) – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.

Nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M5C2-I2.1 (pag. 464) si prevede:

*“L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le*

*attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura".*

Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento, l'obiettivo e il traguardo M5C2-I2.1 (pag. 466-467):

*"... I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi:*

- 1. riutilizzo e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza;*
- 2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici;*
- 3. progetti di mobilità verde, sostenibile e intelligente.*

*Gli importi massimi per comune sono i seguenti:*

*...20 000 000 EUR per i comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e per i comuni che sono capoluoghi di provincia o città*

*metropolitane”.*

L'intervento in questione apporta, pertanto, il contributo programmato pari a:

- 8.500 mq di superficie complessiva dell'intervento;
- capacità delle strutture di n.150 di posti disponibili.

*La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo / del traguardo è il primo trimestre 2026, con le seguenti scadenze intermedie:*

- *Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;*
- *Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024.*

Per tale linea di investimento:

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali, di cui alla circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l'opera non è previsto un contributo sostanziale.
- il coefficiente TAG per il sostegno climatico è pari al 0%;
- il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
- contribuisce al superamento di divari territoriali;
- i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;
- il finanziamento dell'opera non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari (doppio finanziamento);

- l'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente;
- il contributo all'indicatore comune "C1- RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA" è pari a "0" poiché l'indicatore non è pertinente per l'opera in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale n. 4875 del 14.11.22 è stato affidato il servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e di esecuzione (C.S.P. e C.S.E.) inerente agli interventi del Parco della Cultura Urbana al raggruppamento citato in quanto è stato determinato in conformità al D.M. 17/06/2016 con riduzione degli onorari, spese comprese, pari al 20%, ritenendo in tal modo ottemperata la negoziazione, come indicato all'art. 6.1 del disciplinare del concorso di progettazione di cui alle premesse e al comma 4 dell'art. 154 del D.Lgs. 50/2016;
- che di conseguenza l'importo aggiornato, in riferimento agli elaborati da consegnare, è pari in euro 97.300,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22%, come risulta dal report della procedura n. 2834295 del 04/11/2022, vincolante per l'aggiudicatario e che forma parte integrante del presente contratto, conservata agli atti;
- che nella citata determinazione n. 4875/2022 viene dato atto che il raggruppamento è in possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione agli atti;

- che, successivamente all'aggiudicazione, sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con esito regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione, PG n. 38737 del 26/01/2023;
- che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti, in particolare il Disciplinare di incarico e tutti gli allegati, richiamati nel presente atto, del quale costituiscono parte integrante pur non essendo materialmente allegati;
- le parti danno contestualmente atto di aver concordato, per motivi di carattere tecnico-organizzativo, il differimento per la sottoscrizione del contratto, senza che ciò infici l'interesse del Comune di Verona alla sollecita esecuzione del contratto.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il Comune di Verona, accertata la presenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, affida il servizio di cui trattasi al contraente che accetta senza riserva alcuna e si impegna a svolgerlo nel rispetto del presente contratto e del Disciplinare di incarico, agli atti, delle disposizioni contenute nella documentazione sopracitata e nelle normative vigenti in materia.
2. Questo contratto è soggetto alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 pertinenti agli incarichi per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. Vvvv). Tali servizi si

articoleranno secondo le modalità previste dal Disciplinare di incarico approvato con determinazione dirigenziale n. 6078 del 04/12/2019.

Nell'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico sono da osservare le prescrizioni relative agli interventi finanziati dal PNRR di seguito esplicitate, nonché tutte le altre prescrizioni derivanti da norma di legge o altra fonte del diritto.

#### **Articolo 2 – Importo**

1. L'importo che il Comune di Verona corrisponderà al contraente per il pieno e perfetto adempimento degli interventi è fissato in Euro 97.300,00 (novantasettemilatrecento/00) oltre oneri ed I.V.A. nella misura di legge.
2. Per i pagamenti trova applicazione l'art. 6 del Disciplinare di incarico e gli stessi saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria del Banco BPM. Il codice univoco ufficio destinatario della fattura elettronica è: VG9TQY.
3. Il presente contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichino le condizioni previste nei documenti di gara nei limiti ivi consentiti.

#### **Articolo 3 – Prestazioni diverse**

1. Per quanto riguarda le prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine della Stazione appaltante si applica quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare pg. n. 353641/2020.

#### **Articolo 4 - Obblighi di tracciabilità**

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.

2. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Il raggruppamento dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento delle mandanti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai suddetti scopi il servizio di cui al presente contratto è contrassegnato dal CIG in oggetto.

#### **Articolo 5 – Durata**

1. L'avvio del servizio è avvenuto in pendenza della stipula del presente contratto secondo quanto previsto dall'allegato 1 recante il prospetto delle clausole essenziali del contratto e sulla base della determina di aggiudicazione n. 4875/2022.

2. I termini per l'esecuzione del servizio previsti dall'allegato 1 recante il prospetto delle clausole essenziali del contratto sono:

- 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dall'affidamento dell'incarico per il progetto definitivo;
- 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo da parte dell'amministrazione committente per il progetto esecutivo.

3. Il Comune si riserva di inviare al contraente specifiche comunicazioni per eseguire singole fasi parziali del servizio secondo tempistiche diverse da quanto previsto nel Disciplinare tenuto conto anche delle prestazioni offerte in sede di gara relative alla componente tecnica.
4. Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso con l'esecuzione completa, integrale e perfetta dell'incarico.
5. I termini temporali decorrono dalla data di specifica comunicazione ad eseguire la prestazione.
6. Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
7. In caso di ritardi trovano applicazione le penali previste dal citato Disciplinare e dal successivo art. 14 del presente contratto.
8. Il servizio di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR e pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma: non saranno, quindi, ammesse proroghe per l'espletamento delle attività, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate all'Amministrazione, come indicato al comma successivo.
9. Previa richiesta del contraente, al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili allo stesso, l'Amministrazione Committente potrà concedere per iscritto proroghe al termine di svolgimento del servizio fino alla cessazione della causa impeditiva. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili al contraente trovano applicazione

le penalità previste ai successivi articoli, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

#### **Articolo 6 – Elezione domicilio**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti del Capitolato Generale d'Appalto, il contraente elegge domicilio presso il Comune di Verona – Palazzo Barbieri, in Verona (VR), piazza Brà, n. 1 – CAP 37121.

#### **Articolo 7 – Tutela dei lavoratori**

1. Il contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. Si obbliga, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, secondo quanto previsto nel Disciplinare di incarico e nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il contraente è obbligato, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, secondo quanto previsto nel Disciplinare e nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il presente servizio non è soggetto all'obbligo di redazione del Documento Unico Valutazioni Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) per assenza di rischi interferenziali.

5. Il contraente dichiara di non essere tenuto al rispetto della L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti inferiore a quindici.

#### **Articolo 8 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il contraente ha prestato, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza n. 1674.00.27.2799856585 rilasciata da SACE BT SpA, emessa in data 29/03/2023 dell'importo di Euro 9.730,00 (novemilasettecentotrenta/00), ridotto del 50%, in quanto la ditta ha dichiarato nella documentazione presentata in sede di gara di essere una micro / piccola / media impresa, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del medesimo decreto. Tale polizza è stata protocollata al n. 1287072023 del P.G. del Comune di Verona, agli atti.

#### **Articolo 9 – Obblighi assicurativi**

1. Per quanto riguarda la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi delle norme in materia trova applicazione quanto previsto dall'allegato 1 recante il prospetto delle clausole essenziali del contratto, alla voce massimale assicurazione responsabilità civile professionale.

#### **Articolo 10 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona**

1. Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 5 marzo 2014, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

2. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del contraente del DPR n. 62/2013 e del suindicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:

[https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=69350](https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350).

3. Il contraente, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

4. Il contraente prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

#### **Articolo 11 - Patto di integrità**

1. Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità, reperibile nel sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante.

2. In caso di violazioni il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

#### **Articolo 12 - Obblighi specifici del PNRR**

1. Tutte le attività svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento a:

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali**  
**cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).** Il contraente, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente incarico, è tenuto a verificare che il progetto rispetti e attui i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Il contraente deve garantire inoltre che l'opera sia realizzata secondo i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, attraverso la compilazione e sottoscrizione di checklist ex-post sulla base delle schede dei materiali, prodotti e certificazioni fornite dall'appaltatore.

Il contraente ha l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le

tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati alla realizzazione dell'opera.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021.** Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, il contraente che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- **Obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021.** Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, il contraente che occupa un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto a consegnare altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico del contraente nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.** Il contraente è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Verona conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.** Il contraente è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al servizio oggetto del contratto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Verona (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- **Obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.** Il contraente è tenuto a rispettare le clausole inserite nel bando di gara per la promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere (Gender Equality) e dell'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, e del Regolamento (UE) 2021/241.
- **Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione.** Il contraente si impegna al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale, prodotti grafici relativi all'esecuzione del servizio, dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea.

- **obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo**, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

#### **Articolo 13 – Cessione del contratto e subappalto**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. Non è ammesso il sub-appalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il contraente ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte del contratto a terzi.

#### **Articolo 14 – Penali e risoluzione contrattuale**

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dal contraente nell'esecuzione del servizio, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso.
2. La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui al Disciplinare di incarico.
3. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dal contraente rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3, 3 bis e 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso, secondo quanto meglio precisato nell'art. 4 del Disciplinare.

4. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore del contraente sino al completo adempimento degli obblighi stessi.
5. Ferme restando le disposizioni riguardanti la risoluzione e il recesso del contratto di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contraente ha altresì facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 9 del Disciplinare.

#### **Articolo 15 – Controversie e Foro competente**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno definite in conformità a quanto previsto all'art. 10 del Disciplinare, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è il Tribunale di Verona.

#### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula e all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

#### **Articolo 17 – Documenti richiamati nel contratto**

1. Le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti richiamati nel presente contratto, che sono conservati dalla Direzione Edilizia Pubblica nel fascicolo elettronico del Protocollo informatico n. 6.4 n. 75/2022 e in particolare il disciplinare di incarico, il report della procedura n. 2834295 del 04/11/2022, le polizze di

garanzia e gli elaborati grafici progettuali.

#### **Articolo 18 – Spese contrattuali**

1. Le spese per tasse, di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto, inerenti e conseguenti al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico del contraente, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
2. L'imposta di bollo del presente atto è stata assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 3958 del 25 marzo 1982 Agenzia Entrate Uff. Territoriale Verona 2).

#### **Articolo 19 – Registrazione**

1. Il presente contratto, il cui servizio è soggetto all'I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

**Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.**

#### **Clausole vessatorie**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il contraente dichiara di approvare specificamente gli artt. 12 “Obblighi specifici del PNRR”, 14 “Penali e risoluzione contrattuale” e 15 “Controversie e foro competente” del presente contratto.

**Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.**

IL DIRIGENTE COMUNALE ing. Fabiano Rosa (firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DEL RTP arch. Gian Arnaldo Caleffi, (firmato digitalmente)